

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

#### **Art. 462 (Abrogato)**

[ Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.]